


STUDIO LEGALE TORCICOLLO
00195 Roma - Via Carlo Mirabello, 11
Tel.: 06/37.51.99.32
Tel./Fax: 06/87.77.77.77 - Cell. 338/22.87.651
Peo: avvocato@giuseppepiotorcicollo.it
Pec: *giuseppepiotorcicollo@ordineavvocatiroma.org*
Sito: www.giuseppepiotorcicollo.it

ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA



tutti rappresentati e difesi

dall'Avv. **GIUSEPPE PIO TORCICOLLO** (C.F.: TRC GPP 70P24 C349 V), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in ROMA (RM), VIA CARLO MIRABELLO 11, giusta procura in calce.

PREMESSO CHE

Gli istanti sono Funzionari di Polizia Locale di Roma Capitale, a suo tempo (tra luglio e settembre del 2015) trasferiti da un gruppo territoriale all'altro per effetto della Delibera di Giunta n. 171 del 25.05.2015, recante la 1^a rimodulazione del PTPC e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2017. Con sentenza n. 9879/2015 del 16 novembre 2015, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, dopo aver accertato e dichiarato che è stato violato il diritto delle organizzazioni sindacali a partecipare e comunque ad essere informate riguardo alle procedure di rotazione del personale di cui al P.T.P.C. 2014-2016, ha annullato e/o disapplicato le disposizioni adottate da Roma Capitale sulla rotazione del personale di cui al cennato P.T.P.C. e sue successive integrazioni. Come rilevato dal giudice estensore “*...anche le modalità di adozione del nuovo P.T.P.C. 2015/2017, che sono state contestate dalla OS nelle note autorizzate, per quanto non oggetto della presente pronuncia, evidenziano la natura non meramente episodica della violazione accertata ed inducono ad accogliere la domanda della OS ricorrente*”.

Successivamente, con nota prot. n. 6658 del 01.02.2016 il Sub Commissario Dottoressa Iolanda Rolli, rispondendo a una nota della UIL FPL di Roma e Lazio, relativamente alla richiesta di ottemperanza della sopradetta pronuncia, dichiarava che “*In relazione alla nota del 20 gennaio 2016, nella quale è fatto riferimento alla sentenza in oggetto, è ferma intenzione dell'Amministrazione Commissariale di Roma Capitale dare ottemperanza alle disposizioni in essa contenute, intervenendo sui provvedimenti in materia di rotazione del personale adottati... In*

*tale contesto, l'ottemperanza alla decisione del Giudice del Lavoro, per quanto specificamente attiene alla **revisione dei movimenti del personale posti in essere in attuazione del Piano Anticorruzione, terrà conto del principio della volontarietà**". Seguiva una successiva nota prot. n. 20359 del 21.03.2016, con la quale il Sub Commissario indicava le modalità attuative finalizzate al rispetto dei principi statuiti in sede giurisdizionale. In particolare, si affermava: "Poiché dalla lettura del dispositivo si evince che **anche il PTPC 2015/2017 potrebbe risultare affetto dai medesimi vizi procedurali all'origine dell'annullamento**, di cui alla citata sentenza, si illustra quanto questa amministrazione intende adottare in ottemperanza alla medesima e con riferimento **ai provvedimenti di mobilità finora adottati**, dandone diretta comunicazione agli interessati. Considerato il tempo trascorso dall'adozione dei provvedimenti, si ritiene utile verificare se siano, nel frattempo, intervenute ragioni per le quali il personale voglia chiedere di essere confermato nell'attuale sede di assegnazione ovvero voglia essere riassegnato presso la U.O. di provenienza, **con priorità riconosciuta a quest'ultima opzione**, al fine di garantire un'equilibrata distribuzione territoriale dei funzionari, nonché di assicurare la continuità lavorativa".*

Nonostante quanto sopra, ad oggi l'applicazione delle note summenzionate ha riguardato non tutto il personale interessato dai precedenti trasferimenti, risultando dunque parzialmente disattesa la disposizione del Sub Commissario, laddove era chiaramente prescritto che l'ottemperanza alla sentenza in oggetto avrebbe riguardato tutti "i provvedimenti di mobilità finora adottati" (alla data del 21 marzo 2016).

In particolare, si evidenzia come vi è stata una “disparità di trattamento” con riguardo al personale trasferito per effetto del PTPC 2015-2017, e cioè relativamente al personale trasferito nel 3° e nel 4° scaglione (tra luglio e settembre 2015).

Tale disparità di trattamento emerge vieppiù in seguito alla Rimodulazione del PTPC per il triennio 2016/2018, approvata con Delibera del Commissario n. 112 del 15.06.2016.

Nella stessa, al punto 7.2.1 delle linee guida, si legge che *“la rotazione, viene effettuata **all’interno della medesima struttura di appartenenza, con cambio di mansioni**, individuando l’Ufficio o il Servizio di assegnazione previa valutazione del profilo professionale rivestito e delle mansioni ascrivibili alla categoria di appartenenza, in quanto equivalenti ed esigibili, garantendo la collocazione all’interno di un’area, di un processo o di un procedimento a rischio, differente da quello di provenienza...I criteri esposti si applicano anche al Corpo di Polizia Locale, i cui provvedimenti vengono adottati dal Comandante del Corpo, su richiesta dei Dirigenti/Comandanti di Gruppo o U.O.”*.

Successivamente, con nota del Comandante n. 278230 del 10.11.2016, si dava attuazione alla nuova mobilità anticorruzione prevedendo, appunto, che la suddetta mobilità avrebbe riguardato **solo la modifica degli incarichi, e non anche il trasferimento da un gruppo all’altro**. Di conseguenza, tutti i funzionari che per effetto del precedente piano triennale 2015-2017 avrebbero dovuto transitare da un gruppo all’altro, come già avvenuto per il 3° e 4° scaglione, di fatto hanno goduto di una differente disciplina, che anzichè trasferirli da un gruppo all’altro, ha effettuato solo una rotazione di incarichi. Era evidente, pertanto, che bisognava a questo punto consentire ai funzionari **già trasferiti**, per effetto del piano

anticorruzione **poi modificato**, e in ossequio alla sentenza sopra indicata, di esercitare il **diritto ad essere reintegrati** presso i gruppi di provenienza prima del trasferimento del 2015.

Successivamente, con nota del Comandante n. 288093 del 21.11.2016, veniva avviata una procedura di **“mobilità volontaria”**, resa possibile per effetto delle posizioni di lavoro rimaste vacanti in conseguenza della disposta rotazione degli incarichi di cui al PTPC 2016-2018. **Tale “mobilità volontaria” veniva estesa anche ai funzionari già trasferiti coattivamente per effetto del precedente PTPC 2015-2017.**

Trattandosi di “mobilità volontaria”, la possibilità per il dipendente di essere trasferito da un gruppo all’altro è subordinata alle “esigenze organizzative” dell’Ente, con la conseguenza che non vi è alcun “diritto” ad essere trasferito per effetto della domanda, ma solo un interesse legittimo a che l’amministrazione valuti l’istanza e decida per il suo accoglimento o meno.

Orbene, ritiene questa difesa che la succitata nota n. 288093 del 21.11.2016 è **illegittima** perché accomuna due situazioni sostanzialmente diverse, assoggettandole alla medesima disciplina: una cosa, infatti, è la mobilità volontaria - che è stata resa possibile per effetto della rotazione disposta nel nuovo piano anticorruzione 2016-2018 -, la quale consiste nel coniugare l’interesse del lavoratore ad essere spostato presso altro gruppo od ufficio con l’interesse dell’amministrazione a soddisfare le proprie esigenze organizzative, altra cosa è il diritto dei lavoratori trasferiti coattivamente per effetto di un piano poi interrotto e successivamente sostituito da un altro piano, **ad essere “reintegrati” presso i propri gruppi di provenienza** ai quali appartenevano prima del trasferimento posto in essere. Questo caso,

evidentemente, non ha nulla a che vedere con la mobilità volontaria, trovando la propria ragion d'essere nella necessità per l'amministrazione di porre in essere gli **adempimenti** scaturenti **dall'annullamento del piano anticorruzione 2015-2017**.

Seppure, infatti, il suddetto piano non è stato oggetto di annullamento da parte **del giudice** nella succitata sentenza, vi è stato di fatto un **annullamento d'ufficio**, "in autotutela", del suddetto piano, se è vero che: 1) dopo aver trasferito coattivamente in base a detto piano i funzionari di cui agli scaglioni di luglio e settembre 2015, venivano di fatto interrotti gli ulteriori trasferimenti rientranti negli scaglioni successivi; 2) tutti i nuovi provvedimenti anticorruzione successivamente adottati non hanno più realizzato alcun trasferimento territoriale ma solo una rotazione di incarichi. Pertanto, l'Amministrazione ha di fatto operato un recesso dalla volontà originaria, contenuta nella Delibera di giugno 2015, di porre in essere dei trasferimenti territoriali anticorruzione. Per effetto di tale decisione dell'amministrazione, tutti coloro che erano stati già trasferiti in esecuzione della delibera poi annullata o disapplicata, avevano diritto ad essere reintegrati, anche al fine di essere trattati allo stesso modo dei loro colleghi di fatto rimasti presso i propri rispettivi gruppi di appartenenza.

Tale diritto non può essere correttamente garantito attraverso l'estensione a detti soggetti dell'istituto della "mobilità volontaria", che invece non presuppone alcun diritto acquisito ma solo un interesse legittimo. Nè il principio di "volontarietà" della scelta di rientrare presso il gruppo di provenienza, ovvero rimanere presso la nuova sede – a cui si fa riferimento nelle note del Subcommissario -, ha nulla a che vedere con la "mobilità volontaria". La volontarietà della scelta di rientrare, sta solo a significare che il reintegro non

avviene con atto d'imperio, ma sulla base della scelta effettuata in tal senso dagli interessati. Evidentemente, perciò, una volta esercitata la suddetta scelta, i suddetti interessati "devono" essere reintegrati, e cioè l'Amministrazione non ha alcun potere discrezionale di valutare e negare il suddetto reintegro.

L'aver accomunato, pertanto, due situazioni totalmente distinte e l'aver disciplinato allo stesso modo il **diritto di opzione** ad essere **reintegrati** nel gruppo di provenienza con il semplice **interesse alla mobilità**, configura una irragionevole disparità di trattamento e violazione del principio di uguaglianza.

Tale violazione, di fatto, si è concretamente avverata nel momento in cui, a fronte di tantissime richieste di mobilità provenienti dal suddetto personale che era stato trasferito coattivamente, per finalità anticorruzione, fra luglio e settembre del 2015, mentre la maggior parte degli istanti ha visto esaudita la propria domanda di mobilità, **gli odierni diffidanti sono a tutt'oggi rimasti nei gruppi dove erano stati trasferiti, non avendo di fatto potuto esercitare il proprio diritto ad essere reintegrati presso i gruppi di provenienza.**

Tanto premesso, i suindicati dipendenti, valendo il presente atto ad ogni effetto di legge (diffida ad adempiere, costituzione in mora, interruzione della prescrizione, ecc.),

INVITANO

La Vostra Amministrazione a provvedere, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del presente atto, al REINTEGRO degli istanti

presso i rispettivi gruppi di provenienza, cui appartenevano prima del trasferimento avvenuto fra luglio e settembre del 2015. I medesimi chiedono a titolo conciliativo, al fine di evitare l'insorgenza di una controversia presso l'autorità giudiziaria, di ottenere dalla Vostra Amministrazione un equo indennizzo per il tempo in cui sono rimasti presso le nuove sedi contro la propria volontà (volontà manifestata entro il termine del 28.11.2016)

Autorizzano l'Avv. Giuseppe Pio Torricollo a presentare il suesteso atto, come da procura che si allega.

Roma, li 28 settembre 2017

Avv. Giuseppe Pio Torricollo